

Accordo del 21 giugno 1999

tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea
sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e su ferrovia

**Decisione n. 1/2011 del Comitato dei trasporti terrestri CE/Svizzera
del 10 giugno 2011 concernente la concessione di una riduzione
della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni per i veicoli
delle classi di emissione EURO II e III dotati di un sistema omologato
di riduzione della massa di particolato**

Adottata il 10 giugno 2011

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2012

Testo originale

Il Comitato,

visto l'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera
sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e su ferrovia¹,
in particolare l'articolo 51, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) secondo l'articolo 40, dal 1° gennaio 2001 la Svizzera riscuote una tassa non discriminatoria sui veicoli per coprire i costi che essi provocano (tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni);
- (2) secondo l'articolo 44, le parti contraenti si prefiggono in particolare l'obiettivo di introdurre norme ecologiche volte a ridurre le emissioni di particolato dei veicoli commerciali pesanti;
- (3) conformemente all'articolo 7, paragrafo 5, ciascuna parte contraente si impegna a non applicare ai veicoli omologati nel territorio dell'altra parte contraente condizioni più restrittive di quelle in vigore nel proprio territorio;

decide:

Art. 1

È concessa una riduzione del 10 per cento rispetto al livello della relativa categoria tariffaria per i veicoli delle classi di emissione EURO II ed EURO III che sono dotati di un sistema omologato di riduzione della massa di particolato e per i quali sono rispettate le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 2

La riduzione di cui all'articolo 1 è concessa soltanto ai veicoli per i quali si dispone di una registrazione nella licenza di circolazione o di un'altra attestazione equivalente delle autorità nazionali a conferma che il veicolo è stato equipaggiato con un

RS 0.740.724

¹ RS 0.740.72

sistema omologato di riduzione della massa di particolato che consente, conformemente alla legislazione svizzera o dello Stato membro nel quale il veicolo è immatricolato, di rispettare almeno il valore limite di emissione di particolato corrispondente alla classe di emissione della norma EURO IV, ossia una massa di particolato (PM) di 0,02 g/kWh.

Art. 3

Fatto salvo l'articolo 2, le autorità competenti dello Stato membro dell'UE nel quale il veicolo è immatricolato si adoperano al fine di trasmettere alle autorità svizzere, entro il 30 settembre 2011, un facsimile della registrazione del sistema di filtro antiparticolato nella licenza di circolazione o di un'altra attestazione equivalente e di fornire la conferma che tale facsimile garantisce il rispetto del valore limite di emissione di particolato della classe EURO IV.

Art. 4

Le autorità competenti svizzere si riservano il diritto di controllare il rispetto del valore limite di emissione di particolato fissato dall'articolo 2 su qualsiasi veicolo commerciale pesante dotato di filtro antiparticolato che beneficia di una riduzione della tassa.

Art. 5

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2012.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2011.

Il capo della delegazione svizzera:

Peter Füglistaler

Il presidente:

Enrico Grillo Pasquarelli